

Contratti per i lavoratori autonomi, stop alle variazioni unilaterali

Cristina Spadaro

Anche all' agente di commercio parasubordinato si applicherebbe il divieto per il preponente di variazione unilaterale del contratto. Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla legge 22 maggio 2017 n. 81, il Jobs act del lavoro autonomo, spicca la previsione dell' articolo 3 secondo cui devono considerarsi abusive e prive di effetto, le clausole che consentono al datore di lavoro di modificare unilateralmente uno o più elementi del contratto a suo tempo stipulato. La ratio del nuovo impianto normativo è quella di rafforzare le tutele previste in favore dei lavoratori autonomi nella gestione dei contratti con la committenza, compresi quelli «che hanno una disciplina particolare ai sensi dell' articolo 2222 del Codice civile» purché non si tratti di imprenditori. Quest' ultimo rinvio

estenderebbe, dunque, la sfera di applicazione del divieto di variazione unilaterale anche ai contratti di agenzia disciplinati dal capo X del titolo III del libro IV del Codice civile limitatamente però agli agenti che svolgono la propria attività non in forma societaria ma individualmente e non avvalendosi di un' organizzazione di tipo imprenditoriale. Si tratta di una innovazione di non poco momento soprattutto se posta in relazione al procedimento di modifica unilaterale del contratto (prodotti/provvigioni/territorio/clientela) da sempre, sia pure con modifiche, delineato dagli accordi economici collettivi (Aec, articolo 2). Come si è accennato gli Aec conferiscono al preponente la facoltà - con semplice comunicazione scritta - di modificare gli elementi naturali del contratto con ovvi riflessi sul suo contenuto economico, lasciando all' agente unicamente la possibilità di provocare la cessazione del rapporto attraverso il rifiuto delle sole variazioni di "sensibile entità" per i contratti regolamentati dall' Aec commercio del 16 febbraio 2009 e di "media" o "rilevante" entità per i contratti regolamentati dall' Aec industria del 30 luglio 2014. Dunque, da un lato, al preponente è conferita la facoltà di apportare



variazioni che comportano la riduzione "secca" dell' area di operatività, dei prodotti, della clientela e/o delle provvigioni dell' agente, dall' altro lato l' agente, per le variazioni di non lieve entità, ha la facoltà di rifiutare la proposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, così trasformando la natura della variazione conservativa in recesso contrattuale ad iniziativa del preponente con inizio del periodo di preavviso per il caso di cessazione del rapporto. L' estensione della disciplina contenuta nell' articolo 3 del Jobs act lavoro autonomo ai contratti di agenzia determina, dunque, l' inefficacia (e, quindi, la nullità sopravvenuta) delle previsioni di cui all' articolo 2 degli Aec e dei contratti individuali per gli agenti di commercio "parasubordinati" la cui attività rientri nello schema previsto dall' articolo 409 n. 3 Codice di procedura civile. In tale schema rientra certamente l' agente: monomandatario o plurimandatario con uno solo o pochi mandati; che si avvale di sub agenti o collaboratori in misura marginale; che è privo di un ufficio diverso dalla propria abitazione; che si limita a utilizzare i soli mezzi necessari allo svolgimento della propria attività (cellulare, computer/tablet, automobile), strumenti che non integrano un' organizzazione di tipo imprenditoriale. Questo tipo di agente sviluppa un fatturato provvigionale annuo - in media - non superiore ai 60.000 euro (comprensivo delle spese sostenute per produrre tale reddito) la cui dipendenza economica dal preponente appare incontrovertibile (si pensi ai monomandatari oppure ai promotori finanziari). Del resto non è in alcun modo sovrapponibile il potere negoziale dell' agente di commercio, lavoratore autonomo parasubordinato con quello, dell' agente spa con decine o centinaia di sub agenti, collaboratori e dipendenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA.